

# Messaggio

numero  
**8089**

data  
1 dicembre 2021

competenza  
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

## **Rapporto sull'iniziativa parlamentare 3 maggio 2021 presentata nella forma generica da Nicola Schoenenberger e cofirmatari "Permettere ai comuni di sottoporre a procedura di autorizzazione anche l'abbattimento di quegli alberi che non sono protetti ai sensi dei PR"**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

rispondiamo all'iniziativa parlamentare in oggetto (di seguito iniziativa), che chiede *che siano apportate le modifiche legislative [...] necessarie affinché anche in Ticino sia possibile, a livello comunale, sottoporre a regolamentazione e procedura di autorizzazione l'abbattimento di tutti gli alberi e non solo di quelli inventariati quali alberi monumentali o di pregio ai sensi dei PR.*

### **1 CONSIDERAZIONI GENERALI**

Il ruolo benefico degli alberi – e degli spazi verdi in generale – nella mitigazione degli effetti del surriscaldamento climatico e dell'inquinamento atmosferico nel miglioramento della qualità di vita e nella promozione della biodiversità in ambito urbano è incontestabile ed è riconosciuto. In effetti, oltre alla protezione del patrimonio arboreo negli insediamenti, la sua espansione e valorizzazione sono parti integranti della politica di sviluppo territoriale sostenuta dal Cantone mediante la legge sullo sviluppo territoriale (Lst) e il Piano direttore (nuova versione, in corso di approvazione a livello federale), in particolare con le schede R1 Modello territoriale cantonale, R6 Sviluppo degli insediamenti e gestione delle zone edificabili e R10 Qualità degli insediamenti.

Il tema è concretamente affrontato mediante il Programma d'azione comunale per lo sviluppo insediativo centripeto di qualità (PAC<sup>1</sup>), previsto dalla scheda R6 del Piano direttore, adottata dallo scrivente Consiglio nel 2018 a seguito all'entrata in vigore, nel 2014, delle modifiche della Legge federale sulla pianificazione del territorio.

Per quanto concerne la questione specifica della possibilità di sottoporre, a livello comunale, a regolamentazione e procedura di autorizzazione l'abbattimento di tutti gli alberi, come richiesto dall'iniziativa, presentiamo di seguito una sintesi della situazione legale in vigore, un confronto con quanto applicato – e in discussione – in alcuni Cantoni svizzeri e, infine, le valutazioni e proposta del Consiglio di Stato.

<sup>1</sup> Vedi le relative Linee guida cantonali:

[https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/documentazione/DT\\_DSTM\\_SST\\_UPD/Linee\\_guida\\_sul\\_PAC.pdf](https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/documentazione/DT_DSTM_SST_UPD/Linee_guida_sul_PAC.pdf)

Al fine di chiarire e precisare il tema in discussione, si propone la definizione seguente dell'oggetto "albero" nel contesto in esame, introducendo la nozione di

Albero fuori bosco: albero singolo, fascia alberata, filare di alberi e siepe situati fuori dal perimetro giuridico del bosco e in particolare all'interno degli insediamenti.

## 2 DISPOSITIVO LEGALE IN VIGORE

La legge cantonale sulla protezione della natura (LCN) prevede la possibilità di proteggere i singoli alberi maestosi, assimilati a oggetti particolarmente degni di protezione, in particolare a singoli elementi naturali emergenti ai sensi dell'art. 8, lett. a.

In effetti, anche se gli "alberi maestosi" non sono specificamente citati nella legge, nel messaggio sulla LCN (n. 4782 del 30.03.1999) i singoli elementi naturali emergenti sono definiti quali "*componenti isolati che si distinguono per il loro grado di naturalità. Tale termine copre un'ampia casistica, che annovera per esempio le sorgenti e le cascate, i massi erratici o singoli alberi maestosi*".

Gli artt. 9-16 LCN prevedono la tutela degli oggetti particolarmente degni di protezione mediante la classificazione in oggetti d'importanza nazionale, cantonale e locale e l'elaborazione di relativi inventari di competenza della Confederazione, del Cantone e dei Comuni. Lo strumento del decreto di protezione, adottato dal Consiglio di Stato, stabilisce la protezione degli elementi d'importanza nazionale e cantonale, mentre le misure di protezione degli oggetti d'importanza locale sono stabilite mediante i piani regolatori.

Al momento non vi sono alberi maestosi inventariati quali oggetti d'importanza nazionale o d'importanza cantonale. Solamente pochi Comuni ticinesi hanno finora inventariato gli alberi da proteggere a livello locale nei loro piani regolatori (PR).

## 3 ESEMPI DI NORMATIVE IN VIGORE IN ALTRI CANTONI

### Canton Vaud

Come riferito nell'iniziativa, la *Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites* (LPNMS) comprende disposizioni specifiche alla tutela degli alberi, boschetti e siepi degni di protezione inclusi in un inventario cantonale o designati dai Comuni per mezzo di un inventario o di un regolamento comunale (art. 5).

La legge e il relativo regolamento prevedono anche delle disposizioni inerenti alle condizioni per l'abbattimento di alberi protetti (art. 6 LPNMS, art. 15 RLPNMS) nonché delle misure di compensazione in natura (piantumazione, art. 16 RLPNMS) o mediante contributo finanziario (art. 17). Pure le operazioni di manutenzione degli alberi e piante protetti sono regolamentate (artt. 18 e 19 RLPNMS).

Onde favorire un'uniformazione della protezione a livello cantonale e facilitarne l'attuazione, sono stati definiti dei criteri che permettono di stabilire se un albero presenta le caratteristiche per essere ritenuto quale oggetto particolarmente degno di protezione. A tale scopo il Cantone ha sviluppato una lista di criteri relativamente esaustiva, che considera aspetti biologici e fisici, geografici e paesaggistici, sociologici e storici.

Quindi, contrariamente a quanto affermato nell'iniziativa, il dispositivo vodese non prevede la protezione di tutti gli alberi, ma unicamente di quelli che sono definiti quali degni di

protezione, per il tramite d'inventari (cantonale o comunale) oppure mediante regolamento comunale sulla base di criteri prestabiliti.

La competenza di attuazione della protezione è principalmente dei Comuni. Il Cantone ha inoltre elaborato una paletta di strumenti (*Boîte à outils*) per aiutare i Comuni nell'attuazione della protezione del patrimonio arboreo.

Il dispositivo permette ai Comuni di attuare un sistema misto includendo inventario e regolamento.

In base ad una comunicazione informale, il servizio cantonale vodese ritiene il dispositivo esistente obsoleto e le grandi disparità di trattamento tra i Comuni problematiche. Per tali motivi il Cantone sta elaborando un progetto di modifica della base legale.

### Canton Friburgo

La *Loi sur la protection de la nature et du paysage* (LPNat) prevede la protezione degli alberi fuori dal bosco ("*boisements hors-forêt*", assimilati a "siepi, boschetti, fasce e filari alberati, grandi alberi isolati" situati fuori dal bosco).

L'art. 22 LPNat cpv. 1 protegge i "*boisements hors-forêt*" a condizione che siano situati fuori dalla zona edificabile, adattati alle condizioni locali e che rivestano un interesse ecologico o paesaggistico, ad esclusione degli oggetti ubicati in zona alpestre. Il cpv. 2 precisa che le altre misure di protezione (sottinteso in zona edificabile) dei "*boisements hors-forêt*" sono di competenza dei Comuni. La legge prevede e regola anche la possibilità di derogare alla protezione (artt. 20 della Legge e 18 del Regolamento).

Il Regolamento (RPNat) prevede l'elaborazione d'inventari comunali per la protezione dei biotopi, nei quali i "*boisements hors-forêt*" sono esplicitamente previsti (art. 9 cpv.2 lett. e). I Comuni possono rinunciare a inventariare gli alberi situati fuori zona edificabile che sono già protetti dall'art. 22 cpv. 1 LPNat (art. 9 cpv. 3).

Infine, l'art. 17 RPNat precisa che l'interdizione di taglio dei "*boisements hors-forêt*" non concerne la manutenzione periodica (cpv. 1) e che la protezione degli alberi nelle zone edificabili e alpestre è definita dal Comune (cpv. 2).

La competenza di attuazione è dei Comuni all'interno delle zone edificabili e delle zone alpestri e del Cantone al di fuori di esse.

Non soddisfatto dal dispositivo in vigore (ritenuto di difficile attuazione, con grandi disparità di trattamento tra i Comuni e con regole spesso non rispettate) il servizio cantonale competente (*Service des forêts et de la nature, SFN*) ha istituito un gruppo di lavoro per approfondire il tema e preparare le basi per una modifica della LPNat. L'obiettivo è di semplificare e standardizzare l'applicazione, chiarire le competenze e favorire un trattamento dei casi armonizzato a livello cantonale.

### Canton Ginevra

La *loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites* (LPMNS) prevede la protezione degli alberi che presentano un interesse biologico, scientifico, storico, estetico o educativo (artt. 35-36 LPMNS), la cui attuazione è interamente di competenza del Cantone.

Inoltre, il Cantone dispone di un *Règlement sur la conservation de la végétation arborée* (RCVA) che ha lo scopo di assicurare la conservazione, la manutenzione e il rinnovo della vegetazione costituendo gli elementi maggiori del paesaggio. Esso prevede la necessità

di autorizzazione per il taglio di tutti gli alberi di diametro uguale o superiore a cm 45 o per gli oggetti designati dal Cantone in funzione del loro interesse biologico e paesaggistico o perché sono oggetti di compensazione.

### Cantoni Vallese e Neuchâtel

Anche questi Cantoni dispongono di normative che prevedono specificamente la protezione degli alberi sulla base di criteri qualitativi e tramite una ripartizione delle competenze di attuazione tra il Cantone e i Comuni.

Similmente a quanto in corso nei Cantoni Vaud e Friburgo, anche il Canton Vallese sta procedendo a una revisione del dispositivo legale in vigore.

## **4 VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO**

### **4.1 Commenti sul dispositivo in vigore in Ticino**

Complessivamente il dispositivo della LCN inerente alla protezione degli alberi non garantisce una protezione idonea, in particolare per i motivi seguenti;

- gli alberi sono assimilati a “singoli elementi naturali emergenti” ma non oggetti di protezione specifica (di conseguenza non tutelati da strumenti ad hoc appropriati), ciò indebolisce la loro protezione effettiva;
- la distinzione degli alberi in tre categorie d'importanza (nazionale, cantonale e locale) è difficoltosa e non idonea a questo tipo di oggetto; rende complicata l'attuazione della protezione e non permette una chiara distinzione delle competenze;
- l'elaborazione d'inventari degli oggetti d'importanza federale e cantonale non è attuata per quanto concerne gli alberi. A livello locale lo è solamente in modo molto marginale. Questa situazione si spiega in parte con il considerevole onere che l'elaborazione e la tenuta a giorno di tali inventari implica;
- il livello di protezione effettiva degli alberi varia molto da un Comune all'altro e non gode di uniformità su scala cantonale;
- il tema della cura degli alberi (in particolare la questione dello spazio riservato alle radici e alle chiome) non è codificato.

L'auspicio della modifica del dispositivo esistente al fine di permettere una migliore tutela del patrimonio arboreo situato fuori dal bosco e in particolare negli insediamenti è dunque condiviso.

### **4.2 Osservazioni sull'iniziativa in oggetto**

Basandosi sulla legge in vigore nel Canton Vaud, l'iniziativa chiede di istituire la possibilità, a livello comunale, di sottoporre a regolamentazione e procedura di autorizzazione l'abbattimento di tutti gli alberi e non solo di quelli inventariati quali alberi monumentali o di pregio ai sensi dei PR.

Si precisa in merito che, come riferito al capitolo 3, la legge vodese non prevede la protezione di tutti gli alberi ma unicamente di quelli che sono classificati come degni di protezione oppure mediante regolamento comunale sulla base di criteri prestabiliti.

L'analisi dei dispositivi in vigore in alcuni Cantoni mostra che in nessun caso è prevista la protezione e la procedura di autorizzazione di abbattimento di tutti gli alberi, indipendentemente dalla loro classificazione o dalle loro caratteristiche. In effetti, la protezione è sempre basata sulla classificazione degli oggetti degni di protezione oppure sulla definizione – tramite regolamento – di criteri qualitativi e/o dimensionali che ne determinano la protezione.

Tuttavia, nell'ambito dei lavori che il Canton Friburgo sta svolgendo nell'intento di migliorare il sistema in vigore, emerge un interessante nuovo approccio. Esso prevede l'abbandono completo degli inventari degli alberi (giudicati troppo impegnativi da stabilire e aggiornare e il cui grado di protezione non è ritenuto proporzionale all'impegno che richiedono). La decisione di autorizzazione al taglio avverrebbe caso per caso al momento della richiesta dell'istante. Si procederebbe allora alla stima del valore ecologico e paesaggistico della pianta (oggettivata sulla base di una griglia di criteri prestabiliti), che sarebbe messa a confronto con l'importanza e la legittimità della motivazione al taglio. La decisione sull'autorizzazione del taglio sarebbe quindi il risultato di una ponderazione degli interessi. Questo sistema presenta il vantaggio di non necessitare l'elaborazione e il mantenimento degli inventari e di permettere, a priori, la protezione di tutti gli alberi, come richiesto dall'iniziativa.

## 5 CONCLUSIONE

Come esposto in precedenza, la normativa attuale non si è rivelata in grado di garantire appieno la protezione degli alberi, anche alla luce dell'importante ruolo che essi – e il verde in generale – rivestono per la qualità complessiva degli insediamenti (qualità di vita, mitigazione degli effetti del surriscaldamento climatico, qualità urbanistica, contributo favorevole alla biodiversità).

Il Governo sostiene dunque il principio che ci si doti di una base legale adeguata affinché i Comuni possano garantire una migliore protezione degli alberi situati fuori dal bosco. Tuttavia, le modalità più idonee per raggiungere questo obiettivo non possono essere, nello stato attuale delle cose, stabilite a priori sul principio della protezione di tutti gli alberi.

Riteniamo maggiormente praticabile la definizione di criteri qualitativi ai quali dovrà riferirsi l'autorità locale competente per la gestione di questo tema.

In caso di sostegno parlamentare all'obiettivo dell'iniziativa potrà essere elaborata una proposta concreta di modifica dell'ordinamento in vigore.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Manuele Bertoli

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri